



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 21 marzo 2002
Rif. P/CR.c/1289

CIRCOLARE N° 157

OGGETTO: Esami di Stato per l'esercizio professionale per l'anno 2002 – Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 marzo 2002

Si trasmette per quanto di competenza l'Ordinanza sopra emarginata, avente ad oggetto:

"Sessioni degli esami di stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 2002 per le professioni disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 (attuario, chimico, ingegnere, architetto, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale)."

Con riferimento alla predetta Ordinanza, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

Art. 3, lettera a)

- Il "diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15.5.1997, n° 127 e successive modificazioni" si identificano rispettivamente con il diploma di laurea triennale (laurea in Scienze della Terra), di cui al D.M. 4 agosto 2000, e con le lauree quinquennali specialistiche (laurea in Scienze Geologiche, laurea in Scienze Geofisiche, laurea in Scienze e Tecnologie per l'ambiente e territorio), di cui al D.M. 28 novembre 2000.
- Il "diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente" è identificato con la originaria laurea quadriennale e con la laurea quinquennale in Scienze Geologiche conseguita ai sensi della legge 341/1990.


- Il "diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001" è identificato con i Diplomi Universitari previsti dalla legge 341/1990, che, per i geologi, sono i seguenti: "Geologia", "Geologia per la protezione dell'ambiente", "Prospettore geologico".

Art. 7

- Gli Esami di Stato per i possessori della laurea specialistica quinquennale di cui al nuovo ordinamento (D.M. 28 novembre 2000) e per i possessori della laurea a cinque ed a quattro anni conseguite secondo gli ordinamenti previgenti avranno inizio in data 25 giugno 2002 per la prima sessione e in data 26 novembre 2002 per la seconda sessione.
- Gli Esami di Stato per i possessori della nuova laurea triennale (D.M. 4 agosto 2000) e per i possessori del Diploma Universitario di cui alla legge 341/1990 (D.U. di "Geologia", D.U. di "Geologia per la protezione dell'ambiente", D.U. di "Prospettore geologico") avranno inizio in data 2 luglio 2002 per la prima sessione e in data 3 dicembre 2002 per la seconda sessione.

Si fa, infine, presente che, secondo informazioni acquisite per le vie brevi direttamente dal Ministero, le materie oggetto dell'Esame di Stato per i laureati triennali e per i laureati specialisti sono quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 42 e 43 del D.P.R. 328/2001.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2002

Sessioni degli esami di stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 2002 per le professioni disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (attuario, chimico, ingegnere, architetto, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale).

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;

VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.195, con il quale è stato abolito il tirocinio pratico annuale post-lauream previsto per i laureati in scienze biologiche dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e successive modificazioni;

VISTI decreti ministeriali n.239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.158, con il quale è stato approvato il regolamento

per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.155, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

UDITO i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 7, 8 e 22 novembre 2001;

ORDINA:

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2002 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario, chimico, ingegnere, architetto, biologo, geologo, psicologo, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 31 maggio 2002 e alla seconda sessione non oltre il 25 ottobre 2002 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle

professioni indicate nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 25 ottobre 2002 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile.

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di .49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n.239.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami

devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il

ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

ART. 5

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario	Roma
Chimico	Bologna
Ingegnere	Trento
Architetto	Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Firenze
Biologo	Bologna
Geologo	Bologna
Psicologo	Trieste
Assistente sociale	Trento

ART. 6

I candidati all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

ART. 7

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 giugno 2002 e per la seconda sessione il giorno 26 novembre 2002. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 2 luglio 2002 e per la seconda sessione il giorno 3 dicembre 2002.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 12 marzo 2002

IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti

Tabella allegata di tutte le sedi

GEOLOGO

BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CHIETI
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA

POTENZA (Univ. della Basilicata)
SIENA
ROMA (Univ. La Sapienza)

ROMA (Univ. Roma Tre)
TORINO

TRIESTE
URBINO